Mercoledi' 12/02/2025

Divieto di avvicinamento: è reato anche se la vittima si avvicina volontariamente

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con recente Sentenza n. 4936, depositata il 6 febbraio 2025, la Sesta Sezione penale di Cassazione, esprimendosi in tema di delitti contro lâ€™amministrazione della giustizia, ha affermato che integra il delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui allâ€™art. 387-bis cod. pen., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa lâ€™esigibilitÃ del concreto esercizio dello ius excludendi e lâ€™esigenza di conformarsi al criterio di Â«prioritÃ alla sicurezza delle vittime e delle persone in pericoloÂ», enunciato dallâ€™art. 52 della Convenzione di Istanbul.
La persona offesa, chiarisce la Cassazione, deve potere godere di tranquillitÃ e di libertÃ di frequentazione dei luoghi e di potersi muovere liberamente con la certezza che il soggetto che minaccia la sua libertÃ fisica o morale si tenga a distanza, essendo obbligato all'allontanamento anche in caso di incontro fortuito.
Dunque, l'obbligo di evitare ogni possibile contatto con la persona offesa e la prescrizione di mantenere una distanza minima, trovano applicazione anche nel caso in cui non sia l'indagato a cercare volontariamente l'incontro con la vittima: ciÃ² perchÃ¨ la misura cautelare in questione, per quanto incida sensibilmente sulla libertÃ di movimento dell'indagato, presenta pur sempre un indubbio profilo di favore per l'indagato, che vedrÃ una limitazione minore dei propri diritti e delle proprie libertÃ , essendo l'alternativa rappresentata dalle misure cautelari custoditi ex art. 284 e ss cod. proc. pen.

https://www.cortedicassazione.it